



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI
di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel. 036272147 - Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacialdini.it - Cod. fisc. 83010500151
Via Gagarin, 2 - 20036 MEDA (Milano)

=====

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. ANTONA TRAVERSI"

Art. 1

Alle ore 8.00 e alle ore 14.05, al suono della campanella, i ragazzi si recano, in modo ordinato, nelle proprie aule, dove sono attesi dagli insegnanti della prima ora.

Per i corridoi non si corre e non si grida.

Art. 2

Gli alunni sono tenuti a:

- a.- essere puntuali alle lezioni;
- b.- attendere in classe gli insegnanti, rimanendo al proprio posto, durante il cambio dell'ora, nelle aule e non per i corridoi, il suono della campanella dell'ultimo spazio del mattino o del pomeriggio;
- c.- utilizzare le scarpe e la tuta per le lezioni di educazione fisica, esclusivamente in palestra;
- d.- presentarsi a scuola con tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni;
- e.- evitare di portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche, soprattutto quelli che possono risultare pericolosi per sè e per gli altri;
- f.- non tenere un tono di voce che provochi il disturbo delle attività scolastiche;
- g.- non gettare a terra, anche in cortile, carta, bucce o rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 3

Le giustificazioni delle assenze devono essere fatte per iscritto sull'apposito libretto, firmate da un genitore o da chi ne fa le veci e consegnate, alla prima ora, al collaboratore scolastico di turno sul piano.

Non si accettano giustificazioni generiche, come causa dell'assenza.

I ritardi e i permessi di uscite anticipate devono essere presentati sempre sull'apposito libretto e firmati direttamente dal Preside. Le uscite che precedono il termine delle lezioni possono essere autorizzate solo se l'alunno viene prelevato da un genitore o da un adulto munito di delega scritta.

Art. 4

Gli alunni devono tenere aggiornato con cura il diario personale che sarà giornalmente controllato e firmato dai familiari.

Art. 5

Deve esistere un atteggiamento di rispetto reciproco tra gli alunni e tutto il personale della scuola. Bisogna saper rispettare le idee di tutti e saper favorire il dialogo e lo scambio di opinioni. Si raccomanda, inoltre, la cura della propria persona, del banco, dell'aula e di tutto il materiale della scuola.

Art. 6

Gli allievi che raggiungono la scuola in bicicletta o motorino, sono tenuti a collocarli nelle apposite rastrelliere, poste nel cortile, assicurandoli alle stesse con dispositivi di protezione.

L'accesso e l'uscita dal cortile devono avvenire conducendo a mano i suddetti veicoli.

Art. 7

La scuola si ritiene esonerata da ogni responsabilità per furti di veicoli, indumenti o oggetti di valore o denaro, di dispositivi meccanici o elettronici, lasciati incustoditi, che appartengono agli allievi.

Art. 8

E' vietato l'uso del telefono cellulare e di dispositivi elettronici durante la permanenza degli alunni a scuola.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare che comporterà il ritiro dell'apparecchio e la restituzione solo in presenza dei genitori dell'allievo.

La scuola continuerà, in ogni caso, a favorire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca fra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento vale, anche, nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri professionali e della necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Art. 9

Nel voler affermare il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico, sono stati stabiliti i seguenti principi che verranno rigorosamente applicati:

- a.- chi viene riconosciuto colpevole di danneggiamenti, è tenuto a risarcire il danno;
- b.- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengono individuati, sarà la classe ad assumersi l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe durante l'attività didattica;
- c.- nel caso in cui anche la classe risultasse estranea ai fatti, tutti gli alunni della scuola si assumeranno l'onere del risarcimento;
- d.- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.), saranno le classi di quel settore ad assumersi l'onere delle spese;
- e.- se i danni riguardano spazi collettivi (atrii, cortile, ...), il risarcimento spetterà a tutti gli alunni della scuola;
- f.- le somme derivanti dal risarcimento dei danni saranno destinate alle riparazioni.

Art. 10

In caso di malore, l'alunno è accompagnato in segreteria da un collaboratore scolastico. Se il malore persiste, si informerà telefonicamente la famiglia che provvederà al ritiro dalla scuola.

Art. 11

Gli allievi sono responsabili delle azioni commesse all'esterno quando queste ledono il buon nome dell'Istituto.

Art. 12

Gli strumenti e i sussidi didattici, di proprietà della collettività, debbono essere adoperati con la massima cura ed attenzione, affinché durino il più a lungo possibile.

Art. 13

I ragazzi, all'ultima ora del mattino e del pomeriggio, debbono lasciare le aule in un'accettabile decenza. Ciò anche perchè i collaboratori scolastici, che hanno intera la dignità dei lavoratori, non siano sottoposti ad inutili fatiche.

Art. 14

Per consentire un accesso più ordinato, gli insegnanti dell'ultimo spazio curriculare o di laboratorio della mattinata accompagnano i ragazzi nei locali della mensa, affidando ai collaboratori scolastici del proprio settore quelli che ritornano a casa.

Nei momenti della mensa, gli allievi, affidati agli insegnanti, manterranno un comportamento corretto e un tono di voce moderato.

Durante l'intervallo di tempo che intercorre tra la fine del pranzo e l'inizio delle lezioni del pomeriggio, che si trascorre nel cortile, è vietato qualsiasi gioco con la palla; gli alunni mantengono un comportamento moderato, non violento e rispettoso degli altri.

In presenza di cattive condizioni atmosferiche, l'intervallo della mensa si effettuerà, assieme agli insegnanti responsabili dei gruppi mensa, all'interno dell'edificio scolastico, in locali che verranno comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.

Gli alunni, alla fine dell'intervallo mensa, rientreranno nelle aule, in fila per due, e sotto il diretto controllo degli insegnanti, che li preleveranno nel cortile secondo uno schema che sarà comunicato all'inizio di ogni anno scolastico (cfr. Regolamento della mensa).

Art. 15

La consultazione dei libri della biblioteca d'istituto è consentita secondo gli orari che vengono fissati di anno in anno. Il prestito dei volumi ha la durata massima di 20 giorni, ma possono essere concesse altre due proroghe di 20 giorni l'una (cfr. Regolamento della biblioteca).

Art. 16

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 17

Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio, gli alunni vengono accompagnati, ordinatamente, dai docenti dell'ultima ora, fino all'uscita.

Art. 18

Le scolaresche non debbono mai rimanere incustodite. In caso di necessità, occorre chiamare il collaboratore scolastico di turno sul piano.

Art. 19

Tutti i docenti hanno il dovere di esercitare la massima sorveglianza sugli allievi nei momenti in cui sono loro affidati. Gli insegnanti, infatti, sono responsabili dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose, durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza; la vigilanza, inoltre, non è limitata al periodo delle lezioni, ma si estende ai periodi immediatamente precedente e seguente durante i quali gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti.

Analogamente sussiste la responsabilità degli insegnanti per gli infortuni occorsi agli alunni durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza; l'opera dei docenti, infatti, non si esaurisce nell'impartire l'istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo nel quale essi sono affidati alla scuola.

Art. 20

I docenti devono porre opportuna ed adeguata attenzione al corretto utilizzo dei computer in dotazione per le varie e delicate implicazioni che la legge solleva in merito alla tutela giuridica della proprietà del software applicativo e di sistema. Pertanto nessuno è autorizzato ad utilizzare software, la cui licenza d'uso non sia stata acquistata dalla scuola (cfr. Regolamento per l'utilizzo delle aule di informatica).

Art. 21

L'uscita dalle aule dei ragazzi, e solamente di uno per volta, va limitata ai casi di impellenti necessità e a motivi imprescindibili, per evitare che spiacevoli inconvenienti turbino la vita scolastica.

Art. 22

L'intervallo del mattino, che è il tempo dedicato al riposo della mente, alla merenda e all'uso dei servizi igienici, si effettua nella porzione di corridoio antistante la propria aula, senza spostarsi da un piano all'altro.

L'assistenza viene svolta dagli insegnanti; nel compito di vigilanza sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, che subentrano direttamente nella funzione in caso di assenza o impedimento del docente.

Art. 23

I provvedimenti disciplinari legati a fatti di indisciplina sono regolati dal "Regolamento di disciplina degli alunni" che è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 24

Il "Giornale di classe", il "Registro personale dell'insegnante", il "Registro dei verbali delle riunioni di materia", tutti i documenti e il "Registro dei verbali dei consigli di classe", vanno tenuti costantemente aggiornati. In particolare quest'ultimo, va stilato dai segretari dei consigli di classe entro sette giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea.

Art. 25

Le documentazioni, di cui all'art. 24, debbono rimanere sempre a scuola e negli appositi contenitori.

Art. 26

Solo gli alunni autorizzati possono uscire dall'aula per prelevare sussidi didattici posti in sala docenti o nei laboratori.

Art. 27

Nessun allievo può essere mandato in sala docenti per prelevare caffè, cioccolata, ecc., dalla macchinetta distributrice.

Art. 28

Gli insegnanti della prima ora debbono controllare che gli eventuali avvisi dettati agli alunni nella giornata scolastica precedente, siano stati firmati da uno dei genitori ed annoteranno sul registro di classe i nominativi di coloro che non hanno ottemperato a tale adempimento.

Art. 29

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare in segreteria i nominativi degli alunni che sono assenti da lungo tempo, senza che ne conoscano le motivazioni.

Art. 30

Il controllo delle assenze è compito del Preside. I nominativi degli alunni assenti e di quelli giustificati sono registrati dai professori, sul giornale di classe.

Art. 31

I colloqui individuali si effettueranno solo su prenotazione da richiedere tramite diario dell'alunno.

Art. 32

Il ricevimento dei genitori nei colloqui individuali deve avvenire nelle apposite alette al primo piano dell'ex liceo.

Art. 33

Gli insegnanti sono tenuti ad adottare soluzioni idonee a rendere possibile un'equa distribuzione dei test scolastici nell'arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.

Art. 34

Gli spostamenti degli alunni avvengono sotto la sorveglianza del docente cui sono affidati.

Art. 35

Nel caso in cui uno o più insegnanti della classe aderiscano alle assemblee sindacali in orario di lavoro, le famiglie saranno preavvertite, tramite il diario, delle eventuali riduzioni di orario.

Art. 36

Quando sono indetti scioperi, i genitori saranno preavvertiti, tramite diario.

Art. 37

Non è consentita l'introduzione, nell'ambito scolastico, di alimenti e bevande non confezionati dal centro pasti della scuola, onde evitare sia inconvenienti di natura igienica e squilibri nutrizionali che eventuali fatti dolosi.

Art. 38

Nei locali scolastici è vietato fumare.

Art. 39

Per quanto concerne le modalità di convocazione e di svolgimento degli organi collegiali, si applica il "Regolamento tipo per il funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica" (C.M. 16 aprile 1975 n. 105).

Art. 40

Le visite culturali sono disciplinate da apposito regolamento che richiama integralmente la C.M. n. 291 del 14.10.1992, avente per oggetto: visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, e il D.L.vo 17.3.1995, n.111, avente per oggetto: attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Art. 41

Per quanto riguarda i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, si applica la circolare del Provveditorato agli studi di Milano, n. 453 del 25.8.1992, prot.n. 28499.

Art. 42

Spetta al Preside far rispettare le precedenti disposizioni; in quanto rappresentante dell'Istituto ha il compito di tutelare la libertà di espressione e il rispetto delle leggi all'interno della scuola.

Art. 43

Sono parte integrante del presente regolamento d'istituto, i regolamenti:

- della mensa;
- della biblioteca d'istituto;
- delle visite culturali;
- di disciplina degli alunni;
- per l'utilizzo delle aule di informatica.

Art. 44

I coordinatori delle classi discuteranno con gli allievi il presente documento.

Art. 45

Una copia del regolamento d'istituto deve essere esposta all'interno di ogni aula, all'albo della scuola, nelle bacheche dei docenti e del personale A.T.A..

Art. 47

Il presente regolamento si applica fino a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.